

Ordinanza Commissariale 10 dicembre 1940 che omologa conciliazione per affrancazione usi civici

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi Civici con sede in Roma

Visto l'atto ricevuto in Farnese il 13 ottobre 1940 e stipulato tra: 1) il Comune di Ischia di Castro in persona del suo Podestà pro-tempore cav. Stefano Bevilacqua; e 2) il Comune di Farnese in persona del suo Podestà pro-tempore cav. Adolfo Moscati e il comm. Castiglioni Umani Onorato fu Pietro.

Premesso che con atto di transazione stipulato tra le parti sopra intestate in data 2 febbraio 1939, approvato dal Ministero di Agricoltura e Foreste con decreto del 3 agosto dello stesso anno registrato alla Corte dei Conti il 14 successivo al registro n. 13, foglio n. 5 e registrato all'ufficio del Registro di Roma il 15 settembre 1939, al vol. 566, n. 2476 degli atti giudiziari, furono transattivamente liquidati gli usi civici di semina e coltivazione di terre, di erbatico e di pascolo, di legnatico e il diritto di ottenere privatamente otto rubbia di terra da adibirsi a chiuse e ristretti della popolazione di Ischia di Castro e di Farnese su due comprensori di terre di proprietà del predetto sig. Castiglioni Umani Onorato, mediante distacco, dai comprensori medesimi, a favore delle dette popolazioni, di due corpi di terre dei quali il primo della estensione di ha. 142.10.13 ed il secondo della estensione di ha. 71.00.00.

Ritenuto che per puro errore materiale, nella elencazione dei numeri mappali, facenti parte del secondo corpo di terre della estensione di ha. 71.00.00, le parti stesse omisero di indicare i mappali n. 56 parte, 55 parte, 53 parte, 61, 51 parte, 52 parte, 61 parte, 50 parte, 49 parte, 75 parte.

Che con atto ricevuto in Farnese il 13 ottobre 1940, le medesime parti, riconosciuta la omissione, hanno proceduto alla rettifica dell'atto 2 febbraio 1939 nel senso che devonsi intendere trasferiti alle popolazioni di Ischia di Castro e di Farnese, oltre i mappali indicati nell'atto 2 febbraio 1939, anche i mappali sopra indicati pur restando invariati sia la superficie del corpo di terre trasferito in ha. 71.00.00, sia il suo valore in L. 129.500, sia i confini indicati nel detto atto del 2 febbraio 1939.

Che l'atto di rettifica del 13 ottobre 1940 può omologarsi.

Vista la perizia suppletiva dell'agr. Sante Castellani portante la data dell'8 maggio 1940 ed asseverata con giuramento il 13 dello stesso mese.

Vista la deliberazione del Podestà di Ischia di Castro n. 81 adottata l'8 ottobre 1940 e pubblicata il 9 successivo.

Vista la deliberazione del Podestà di Farnese n. 88 del 9 ottobre 1940 e pubblicata nel giorno successivo.

Visto l'art. 29 della legge 16 giugno 1927 n. 1766.

DECRETA

E' omologato l'atto di rettifica del 13 ottobre 1940, sopra ricordato.

Conseguentemente restano trasferiti ai Comuni di Ischia di Castro e di Farnese per il titolo ed in virtù dell'atto di transazione 2 febbraio 1939 su ripetuto anche i mappali censiti al catasto rustico del Comune di Ischia di Castro alla sez. VIII nn. 56 parte, 55 parte, 53 parte, 60, 51 parte, 52 parte, 61 parte, 50 parte, 49 parte, 75 parte, costituenti parte integrante del corpo di terre di ha. 71.00.00 trasferito alle predette popolazioni con l'atto 2 febbraio 1939, restando peraltro immutati sia la superficie, sia il valore, sia i confini del corpo stesso, come specificati nel più volte ripetuto atto del 2 febbraio 1939.

Salva la superiore approvazione.

Roma, 10 dicembre 1940.

Il R. Commissario aggiunto: **MANCA**

La soprascritta ordinanza è stata approvata con decreto del Ministero di Agricoltura e Foreste del 31 dicembre 1940, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 1941, al registro n. 1, foglio n. 374. Registrato a Roma il 17 febbraio 1941, vol. 571, n. 4979 degli atti giudiziari.